

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1106

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994,
n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concer-
nenti gli uffici giudiziari della città di Palermo

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'efficacia dell'azione giudiziaria nella città di Palermo è condizionata dall'inadeguatezza delle strutture giudiziarie. Considerato che si approssima la celebrazione di importanti processi, occorre che in tempi brevi vengano eseguiti quegli interventi sulle strutture e sugli impianti che possano consentire l'efficace esplicarsi della giurisdizione.

Possono citarsi, in particolare, i lavori: per l'adattamento e la dotazione dei relativi impianti del palazzo di via Impallomeni, requisito per essere destinato ad uffici giudiziari; per il completamento della nuova sede della pretura; per lo sdoppiamento dell'aula di udienza dei grandi processi; per la chiusura del terrazzo del Palazzo di giustizia.

L'urgenza impone che le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, relative agli interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli, si applichino anche ai lavori da eseguirsi da parte dell'Amministrazione della giustizia per la ristrutturazione e l'adattamento di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari della città di Palermo nonché per la

realizzazione di impianti, compresi quelli di sicurezza, di sistemi e servizi informatici e per la fornitura di dotazioni strumentali negli stessi edifici.

L'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge sopra indicato è stata poi estesa anche ai lavori di competenza del comune di costruzione, ristrutturazione e adattamento degli edifici che ospitano uffici giudiziari. Si è ritenuto infatti che un intervento coerente dovesse riguardare sia l'amministrazione centrale che il comune di Palermo.

I presupposti di eccezionale necessità ed urgenza del ricorso al decreto-legge consistono nel fatto che, come si è detto, tra breve dovranno celebrarsi, in ambienti fisicamente idonei e strutturalmente efficienti, importanti processi.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; per tale motivo non si dà luogo alla relazione tecnica.

Infatti, gli oneri di spesa per i lavori di cui al comma 1 rientrano negli attuali stanziamenti in favore del Ministero di grazia e giustizia, mentre gli oneri di spesa per i lavori di cui al comma 2 sono soddisfatti con specifico finanziamento già disposto in favore del comune di Palermo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo.

Decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994.

Interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi straordinari per il completamento degli edifici ospitanti, o destinati ad ospitare, uffici giudiziari della città di Palermo, per la realizzazione di impianti e per la fornitura di dotazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano anche ai lavori di competenza dell'amministrazione della giustizia per la ristrutturazione e l'adattamento di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari della città di Palermo, nonché per la realizzazione di impianti, compresi quelli di sicurezza, di sistemi e servizi informatici e per la fornitura di dotazioni strumentali negli stessi edifici.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano anche ai lavori di competenza del comune di Palermo per l'adattamento, la costruzione e la ristrutturazione di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari nella città di Palermo.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI - BIONDI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI